

COMUNE DI VALPRATO SOANA

Città Metropolitana di Torino

CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE

DELLA SCIOVIA SITA IN LOCALITA' PIAMPRATO

CIG. Z4F25A59F7

L'anno duemiladiciotto, il giorno _____ del mese di _____ in Valprato Soana (TO) e nella Residenza Comunale – Ufficio Segreteria, con la seguente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge tra:

- a) _____ nato il _____ a _____ in qualità di Sindaco del Comune di Valprato Soana, C.F. 02216150017 domiciliato per la carica presso la sede del Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale che rappresenta;
- b) Il Sig. _____ nato il _____ a _____ in qualità di _____ con sede in _____ che nel prosieguo verrà indicata come concessionaria;

PREMESSO CHE

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____ si definivano gli elementi essenziali per la gestione della sciovia sita in località Piamprato tramite affidamento a terzi;
- che con determinazione del Responsabile del Servizio n. ___ del ___ è stato approvato il bando di gara;
- che con determinazione n. ___ del ___ è stato disposto l'affidamento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della concessione

La presente convenzione ha per oggetto la concessione da parte del Comune di Valprato Soana al Concessionario della gestione della Sciovia sita in località Piamprato.

Art. 2 - Durata

La presente concessione ha la durata corrispondente alle prossime cinque stagioni invernali: 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 – 2021/2022 – 2022/2023. Data di fine concessione 31 maggio 2023.

La Sciovia dovrà essere aperta al pubblico rispettando il seguente orario:

sabato: dalle ore 12.30 alle ore 16.30;

domenica e festivi: dalle ore 9.30 alle ore 16.30;

periodo natalizio: tutti i giorni dalle ore 9.30 alle ore 16.30;

Per gli stessi periodi deve essere inoltre garantita l'apertura della pista di sci di fondo.

A richiesta dell'Amministrazione comunale potranno inoltre essere concordate delle aperture infrasettimanali.

Art. 3 - Soggetti operanti nell'esercizio delle piste

Il Concessionario, in base alle disposizioni regionali vigenti, dovrà nominare già in fase di gara:

- un responsabile dell'esercizio dell'impianto tra soggetti abilitati;
- il direttore tecnico;

- l'operatore di primo soccorso;
- i soggetti intermedi per la manutenzione, battitura, innevamento, preparazione delle piste e il personale degli impianti di risalita.

I soggetti sono individuati dal gestore tra il proprio personale dipendente ovvero tra soggetti esterni dotati di idonea qualifica professionale. E' fatta salva la possibilità che più funzioni facciano capo alla medesima persona (art. 17 L.R. 2/2009 e s.m.i).

In fase transitoria, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 2/2009 e s.m.i, i soggetti che dimostrano di aver svolto incarichi di direttore tecnico per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di operatore di primo soccorso per almeno un triennio, anche in assenza dei requisiti necessari, sono riconosciuti nella funzioni svolta.

Tali nomine dovranno essere comunicate all'Amministrazione comunale.

Art. 4 – Oneri a carico del Gestore

Oltre ad ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 18 della L.R. 2/2009 e s.m.i, durante tutto il periodo di validità della concessione, il Concessionario è obbligata ad eseguire le seguenti prestazioni:

- battitura delle piste da discesa e da fondo;
- sistemazione segnaletica lungo le piste, realizzata a cura dello stesso Concessionario, con l'indicazione dei tracciati - suddivisi per disciplina - del senso di marcia, del livello di difficoltà e dei vari divieti (ad es. camminare a piedi sulle piste);
- messa in sicurezza della pista (posa materassi, reti di protezione, indicazione pericoli). Per la disciplina delle responsabilità per danni a persone o cose si rinvia alle vigenti norme in tema di responsabilità, con esenzione di qualsiasi responsabilità e onere a carico del Comune, inclusi anche quelli in applicazione della legge 24.12.2003, n. 363;
- manutenzione ordinaria della pista al fine della rimozione di pericoli oggettivi (es. rimozione dei rami, pietre, oggetti affioranti sulla pista, ecc.);
- manutenzione ordinaria dell'impianto di risalita (ingrassamento rulliere ad inizio stagione; spostamento dei traini ogni due mesi circa; controllo settimanale di ogni palo, fune e delle stazioni di monte e di valle nonché ogni altra indicazione del responsabile dell'impianto);
- riporto manuale di neve in caso di impossibilità dello stesso con mezzi meccanici;
- manutenzione ordinaria dei mezzi battipista (controllo livelli acqua e olio, pulizia dei mezzi, controllo pressione gomme, riparazione gomme, controllo bullonerie, ingrassature, saldature, ecc.).

Il gestore provvederà ad assicurare la manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti tecnici e delle attrezzature per garantirne il corretto funzionamento.

Qualora dovessero verificarsi durante l'esercizio degli inconvenienti di funzionamento dell'impianto tali da richiedere un intervento di manutenzione straordinaria urgente, il Gestore è autorizzato ad intervenire tempestivamente per garantire la continuità del servizio, contattando ditte specializzate e/o fornitori qualificati in grado di effettuare gli interventi necessari per il ripristino delle funzionalità delle sciovie. Le somme anticipate dal Gestore saranno poi rimborsate dalla proprietà dell'impianto, a condizione che gli

interventi eseguiti vengano preventivamente autorizzati dal Direttore d'esercizio/Assistente Tecnico dell'impianto, e verificata la congruità tecnica-economica dell'intervento nell'interesse dell'Amministrazione Comunale e che sussistano le condizioni per l'urgenza. Gli interventi non approvati dal Direttore d'esercizio/Assistente Tecnico rimarranno ad esclusivo carico del Gestore.

Il Gestore dovrà, inoltre, provvedere:

- all'apertura e alla chiusura degli impianti e delle loro pertinenze;
- alla pulizia delle aree esterne e dei servizi igienici aperti al pubblico;
- alle spese di energia elettrica, di riscaldamento delle strutture date in concessione;
- alla custodia degli impianti;
- alla dotazione di materiale e servizio di primo soccorso o di prima rianimazione a norma di legge;
- alle spese per il personale di servizio impegnato nel funzionamento dell'impianto, che dovrà essere qualificato, regolarmente denunciato e con copertura assicurativa in atto;
- a garantire la manodopera per l'assistenza, per i collaudi e le prove;
- a garantire la manutenzione ordinaria degli impianti dati in concessione.

In particolare il Gestore si assume l'incarico di effettuare i seguenti lavori di manutenzione ordinaria dell'impianto, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali di consumo necessari:

- lubrificazione di tutti gli organi in movimento, sia in stazione che in linea;
- controllo e regolazione dei traini;
- sostituzione di parti usurate dei traini;
- sostituzione delle guarnizioni in gomma dei rulli deteriorate;
- controllo e mantenimento in efficienza delle apparecchiature elettriche dell'azionamento e del circuito di sicurezza di linea;
- lubrificazione della fune tenditrice;
- controllo visivo dell'integrità delle funi traente e tenditrice.

Il Gestore dovrà garantire costantemente uno standard qualitativo elevato e non potrà apportare modifiche di alcun genere alla struttura e agli impianti avuti in gestione, se non preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale.

Il Gestore si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture e attrezzature per propria responsabilità diretta o a causa di incauto utilizzo delle stesse da parte degli utenti.

E' ammesso l'utilizzo dell'impianto per manifestazioni sportive in qualunque periodo, anche comportanti la temporanea chiusura al pubblico non interessato all'evento, previo accordo tra le parti.

Il Gestore si impegna ad adeguarsi alle norme regionali piemontesi in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali in attuazione della normativa nazionale vigente.

Art. 5 - Oneri a carico del Comune

Sono a carico del Concedente, oltre ad assicurare la regolare funzionalità dell'impianto, i seguenti oneri:

- riparazione ed interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle strutture e pertinenze qualora siano danni addebitabili ad usura, scasso, calamità naturali opportunamente segnalati al Comune e non invece a danneggiamenti da parte degli utilizzatori.
- I controlli non distruttivi e la magnetoscopia della fune, inclusi gli oneri derivanti da tutte le revisioni speciali e generali previste dalla normativa vigente e di eventuale futura emanazione per gli impianti a fune.
- Le spese per la fornitura per l'energia elettrica per l'innervamento artificiale.
- Per il servizio in oggetto il Comune potrà eventualmente corrispondere al gestore un corrispettivo a seconda dei risultati della relazione di rendiconto consegnata ogni anno come previsto all'art. 9 della seguente convenzione o per perdite significative legate all'andamento della stagione non confutabili ad un inefficace gestione.

Art. 6 - Innevamento artificiale

Le operazioni di innevamento artificiale qualora necessarie, dovranno essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

Art. 7 - Dotazione consegnata

Il Comune di Valprato Soana consegna al Concessionario la seguente attrezzatura:

- n. 1 impianto di risalita SkiLift
- n. 1 tapis roulant
- n. 1 locale infermeria e noleggio attrezzature
- n. 1 mezzo battipista;
- n. 1 motoslitte
- n. 1 impianto di innevamento artificiale;
- n. 1 gruppo elettrogeno;
- n. 2 generatori di neve a bassa pressione.

Art. 8 - Rimborso spese

Il Concessionario rimborsa all'Amministrazione comunale le spese sostenute dalla stessa per la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento della Sciovia.

Art. 9 - Responsabilità del concessionario

Ogni responsabilità inerente e conseguente alla gestione è a carico del concessionario, la quale dovrà provvedere in particolare:

- a) a mantenere sulla pista nonché per il funzionamento della Sciovia il personale qualitativamente e quantitativamente necessario all'adempimento degli obblighi di cui al presente atto, secondo quanto previsto dalla legge e dalle prescrizioni di sicurezza. In modo particolare il personale tecnico dovrà possedere l'idonea capacità professionale. Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione, il concessionario potrà avvalersi di personale all'uopo assunto, sostenendo i relativi oneri

ed esonerando nel contempo l'Amministrazione comunale da ogni responsabilità. Qualora si avvalga di lavoro subordinato, dovranno essere rispettate le normative di legge, regolamenti e disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore sia per quanto concerne gli aspetti normativi e salariali, sia per gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi. Dovrà essere applicato quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (nomina RSSP, Medico Competente, ecc.);

- b) a stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti ed ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità, anche in relazione all'uso della pista e dei mezzi. con un massimale minimo di €. 2000.000 (duemilioni). La stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista (art. 18, comma 2, lett. f) L.R. 2/2009). Il Concessionario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dei suddetti danni;
- c) polizza incendio, atti vandalici e calamità naturali degli immobili concessi;
- d) ad assolvere a tutti gli obblighi fiscali e tributari inerenti la gestione;
- e) a riscuotere le tariffe d'uso a carico dell'utenza, assolvendo ad ogni obbligo fiscale;
- f) al mantenimento efficiente della pista;
- g) al mantenimento efficiente del mezzo battipista;
- h) alla pulizia, sfalcio e taglio dell'erba dell'area inerente l'impianto scioviaro nel periodo estivo;
- i) a trasmettere all'Amministrazione comunale, entro il 30 Maggio di ciascun anno, una dettagliata relazione allegando alla stessa un rendiconto della gestione.

Nel caso di inadempimento delle prestazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione concedente procederà d'ufficio con addebito delle spese al concessionario rivalendosi direttamente, in tutto o in parte, sul deposito cauzionale, che dovrà essere reintegrato nei successivi trenta giorni dalla comunicazione dell'Amministrazione concedente.

Art. 10 - Uso degli impianti da parte di terzi

Il Concessionario riscuote, a propria cura e spese, i biglietti per l'utilizzo della Sciovia, le tariffe saranno stabilite in accordo con l'amministrazione Comunale

Art. 11 - Divieto di cessione

E' vietata la cessione a terzi della gestione dei servizi oggetto della presente concessione.

Art. 12 - Revoca e risoluzione della convenzione

E' fatta salva la potestà di revoca da parte dell'Amministrazione comunale della concessione per esigenze di pubblico interesse e di risoluzione in caso di inosservanza da parte del Concessionario di quanto stabilito nella presente convenzione.

Art. 13 - Penali

In caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali previsti dalla presente convenzione, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di applicare una penale pari a € 150,00 per ogni inadempimento. La sanzione sarà applicata previa contestazione al Concessionario dell'inadempienza o abuso rilevato a fissazione di un termine per provvedere all'eliminazione delle cause che hanno originato la contestazione medesima.

Al verificarsi della terza violazione contrattuale, il Comune potrà recedere dal contratto con provvedimento adottato, con almeno tre mesi di preavviso, incamerando con semplice richiesta la cauzione versata a garanzia del rispetto degli impegni contrattuali, di cui al successivo articolo.

Art. 14 - Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e a copertura dei danni comunque arrecati in conseguenza alla gestione, la Concessionaria, all'atto della stipula della concessione, presterà cauzione definitiva pari a € 10.000,00 nei modi previsti dalla legge. Tale cauzione dovrà garantire l'Amministrazione Comunale per i danni arrecati alle strutture in conseguenza della gestione e gli eventuali mancati pagamenti del canone di concessione e delle utenze (luce, raccolta rifiuti, acqua) che vengono rimosse dal Comune.

Ogni qualvolta l'Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per qualsiasi motivo, la Concessionaria è tenuta a reintegrare la somma del deposito entro 30 giorni.

Art. 15 - Canone annuo a favore dell'Amministrazione comunale.

Per la gestione della Sciovia, la Concessionaria verserà all'Amministrazione comunale un canone annuo pari a

Tale canone dovrà essere versato presso la Tesoreria comunale entro il 30 Maggio di ogni anno.

Art. 16 - Vigilanza

L'Amministrazione comunale vigilerà sul corretto funzionamento della Sciovia nonché sul rispetto di tutte le norme contenute nella presente convenzione.

Art. 17 - Disposizioni finali

Per tutti quanto non previsto nella presente convenzione di rinvia alla L.R. 26.01.2009, n. 2 e s.m.i e/o altre normative regionali vigenti, alla L. 363/2003 e alle disposizioni vigenti in materia.

IL COMUNE

IL CONCESSIONARIO